

# Aumento degli importi fissi del registro e ipo-castali - In GU la legge di conversione del DL 7/2005

4 Aprile 2005

Con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n.75 del 1 aprile 2005 della legge 31 marzo 2005, n.43, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 31 gennaio 2005, n.7, sono entrati definitivamente in vigore, con effetto dal 1° febbraio 2005, i nuovi importi delle misure fisse, tra l'altro, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ([cfr. Aumento degli importi fissi delle imposte di registro ipotecaria a catastale - Pubblicazione del DL del 2 febbraio 2005](#)).

In particolare, l'art.7 del D.L. n.7/2005, ora definitivamente convertito nella legge 43/2005, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.1, comma 300, della finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311, [cfr. Legge Finanziaria 2005 - Disposizioni d'interesse per il settore del 10 gennaio 2005](#)), ha provveduto ad aggiornare gli importi fissi, oltre che della tassa di concessione governativa, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali catastali, anche delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicabili, tra l'altro, ai trasferimenti immobiliari, ivi compresi quelli effettuati dalle imprese edili assoggettati ad IVA.

In particolare, le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, in precedenza pari a 129,11 euro ciascuna, vengono elevate ognuna a 168 euro.

L'aumento interessa, tra l'altro, anche i trasferimenti di immobili effettuati dalle imprese di costruzioni, compresi quelli aventi ad oggetto abitazioni che, per l'acquirente, costituiscono una "prima casa" (assoggettati ad IVA al 4% ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa):

<b>IMPOSTA</b>	<b>VECCHIO IMPORTO</b> <i>(sino al 31 gennaio2005)</i>	<b>NUOVO IMPORTO</b> <i>(dal 1° febbraio 2005)</i>
<b>IVA</b>	4%	4%
<b>REGISTRO</b>	Euro129,11	<b>Euro168</b>
<b>IPOTECARIA</b>	Euro129,11	<b>Euro168</b>
<b>CATASTALE</b>	Euro129,11	<b>Euro168</b>
<b>TOTALE</b>	IVA 4% + Euro 387,33	IVA 4% + <b>Euro504</b>

Questi alcuni dei nuovi importi fissi per gli altri atti, riguardanti in generale gli immobili:

<b>TIPOLOGIA DI ATTI</b>	<b>VECCHIO IMPORTO</b> <i>(sino al 31gennaio2005)</i>	<b>NUOVO IMPORTO</b> <i>(dal 1° febbraio2005)</i>
<b>Compravendita di prima casa soggetta a registro</b>	Registro 3% + Euro258,22 <i>(registro al 3% + ipotecarie e catastali fisse)</i>	Registro 3% + <b>Euro336</b> <i>(registro al 3% + ipotecarie e catastali fisse)</i>
<b>Rogiti a registrazione telematica</b>	Euro176 <i>(imposta di bollo)</i>	<b>Euro230</b> <i>(imposta di bollo)</i>
<b>Consultazione degli elaborati catastali cartacei</b>	Euro10,32 (mezz'ora) <i>(tributi speciali catastali)</i>	<b>Euro10 (al giorno o frazione)</b> <i>(tributi speciali catastali)</i>
<b>Contratti preliminari (senza acconti o caparra)</b>	Euro129,11 <i>(imposta di registro)</i>	<b>Euro168</b> <i>(imposta di registro)</i>

<b>Contratti di</b>		
<b>locazione soggetti</b>		
<b>ad IVA (o imposta</b>	Euro51,65	<b>Euro67</b>
<b>minima negli</b>	<i>(imposta di registro)</i>	<i>(imposta di registro)</i>
<b>altri casi)</b>		
<b>Contratti di</b>	Euro129,11	<b>Euro168</b>
<b>comodato</b>	<i>(imposta di registro)</i>	<i>(imposta di registro)</i>

Il D.L. 7/2005 rimanda l'aggiornamento, tra l'altro, di alcuni importi fissi dell'imposta di bollo ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, i cui effetti decorreranno dal 1° giugno 2005.

Pertanto, sino a tale data, resta immutata la misura dell'imposta applicabile agli atti relativi agli appalti di lavori pubblici, per la quale si rimanda per approfondimenti al documento [Conversione in legge del D.L. 168/2004 – Aumento imposta sui mutui/Coefficienti catastali del 2 agosto 2004](#).

Si evidenzia, inoltre, che la legge di conversione 43/2005, introducendo l'art.7-octies, ha previsto anche la possibilità per i Comuni di rideterminare con proprie deliberazioni, con effetto per l'esercizio 2005, la misura del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (di cui all'art.62 del D.Lgs. 446/1997) che, come noto, può essere istituito in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità.

In ogni caso, per quanto riguarda i cartelli esposti all'esterno di cantieri edili, si ricorda che, stanti le precisazioni ministeriali fornite con la Circolare n.3/DPF del 2002, gli stessi sono ricondotti nel concetto di insegne di esercizio che hanno la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività e, come tali, esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità (art.17, comma 1-bis, D.Lgs. 507/1993), o dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (art.2-bis, D.L. 13/2002, convertito dalla legge 75/2002), se di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.